



Istituto Comprensivo Statale Trilussa

Via Graf, 74 – 20157 Milano (MI) – tel. 028844859 - C.F.: 80145250157 - Cod.Ist. MIIC8AF001
<https://ictrilussa.edu.it/> - e-mail: miic8af001@istruzione.it – pec: miic8af001@pec.istruzione.it

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

Scuola secondaria e primaria

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'at. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO le competenze del collegio dei docenti contenuto nell'art. 7 del T.U. n. 297/94

VISTA la legge 241/90

VISTA la legge 169/2008

VISTO il D.P.R. n. 122/2009

VISTO il PTOF dell'Istituto

VISTO l'art. 3 del d.lgs 19.02.2006 convertito in legge il 25.10.2007 n. 176

VISTO il DL 76/2005

VISTO il regolamento n. 80 del 2013

VISTO il DPR 122/2009

VISTI i DL 62/2017; D.M.741/2017; la Nota circ. n.1865/2017

VISTA la L.150/2024

CONSIDERATE le precedenti delibere assunte dal Collegio Docenti in merito alla valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni

CONSIDERATA l'importanza di un efficace svolgimento delle operazioni di scrutinio finale,

PREMESSO CHE

- il regolamento sull'autonomia, di cui al D.P.R. n. 275/99 all'art. 4, comma 4, ultimo punto, demanda alle scuole l'adozione di “modalità ed i criteri per la valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”
- l'adozione di detti criteri si configura come atto di trasparenza nei confronti di studenti e famiglie, che hanno interesse legittimo a conoscere gli elementi regolativi che stanno alla base delle valutazioni espresse dai consigli di classe
- il DPR n. 249/98 all'art. 2 specifica che “lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo induca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento”
- il collegio docenti decide in modo esclusivo riguardo i criteri per la valutazione degli alunni e per i criteri per la valutazione periodica dei risultati
- vanno adottate norme interne, ai sensi del su ricordato art. 4, comma 4, del DPR 275/99, idonee a regolamentare le procedure tri/quadrimestrali e finali



IL COLLEGIO DOCENTI

- a) ha definito i criteri di valutazione degli alunni con la riserva che detti criteri andranno eventualmente riformulati
- b) ha stabilito le modalità di informazione alle famiglie sulle motivazioni dell'ammissione alla classe successiva pur in presenza di insufficienza
- c) ha tenuto conto che la valutazione sommativa finale:
 - è volta ad esplicitare i risultati raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi fissati dai piani di lavoro della classe nell'ambito del PTOF
 - è coerente con i criteri individualizzati adottati dai docenti e con la conseguente differenziazione delle valutazioni delle prove
 - valuta l'opportunità che la valutazione di ciascuna disciplina non può essere solo la **risultante della media matematica dei voti riportati nelle singole prove**
 - tiene conto della pluralità di fattori che concorrono al processo formativo e soprattutto la maturità globale dell'allievo/a.

1. L'ammissione alla classe successiva, pur in presenza di insufficienze, è determinata, da parte dei componenti del Consiglio di Classe, da una pluralità di fattori:

- a. il raggiungimento, da parte dell'allievo di traguardi minimi per il passaggio alla classe successiva
- b. il raggiungimento di una valutazione sufficiente nel comportamento
- c. la sua capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma
- d. il ricorso all'uso di competenze in contesti extra-scolastici
- e. il suo impegno e la partecipazione in attività laboratoriali e/o extra-scolastiche
- f. miglioramento rispetto ai livelli di partenza
- g. il conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina
- h. il curriculum scolastico pregresso
- i. l'assiduità della frequenza scolastica
- j. le condizioni familiari che possono aver pregiudicato l'impegno formativo
- k. accertamenti in corso su difficoltà di apprendimento

2. I criteri di non ammissione alla classe successiva

- a. Frequenza inferiore ai $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (*d.lgs 62 art.5 c.3*)
- b. La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi (*d.lgs 62 art.6 c.2 bis*)
- c. Essere in corso nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4 c.6 e 9 bis del DPR n.249/1998 con modifiche nel DPR N.235/2007) (*d.lgs 62 art.6 c.1*)
- d. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (*d.lgs 62 art.6 c.2-3-4*)
- d. Il CdC a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno alla classe successiva in presenza di un quadro complessivo di carenze disciplinari, la cui gravità, a giudizio del



Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno fatta salva la possibilità di derogare a questa norma in presenza di casi particolari.

- e. Necessità di tempi maggiori per acquisire livelli di base negli apprendimenti disciplinari, nelle life skills e per potenziare le competenze educative trasversali nell'esercizio della cittadinanza attiva e nelle relazioni.
- f. Bisogno di maggiore tempo di maturazione della consapevolezza di sé, bisogno di maggiore controllo delle emozioni, della riflessione metacognitiva, bisogno di ulteriori diversificazioni ed esercitazioni favorevoli la concentrazione
- g. Nella scuola primaria, la non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con decisione unanime del consiglio di interclasse (d.lgs 62 art.3 c.3)

3. I criteri di ammissione agli Esami di Stato conclusivo del I ciclo pur in presenza di insufficienze, è determinata, da parte dei componenti del Consiglio di Classe in presenza dei seguenti requisiti:

- a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; (d.m.741/2017 art.2 c.1; d.lgs 62 art.5 c.3)
- b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 con modifiche nel DPR N.235/2007; (d.m.741/2017 art.2 c.1; normativa d.lgs 62 art.6 c.1)
- c. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. (d.m.741/2017 art.2 c.1; d.lgs 62 art.7 c.4)
- d. Il Consiglio di Classe pur in presenza di numerose carenze nelle diverse discipline può decidere di ammettere all'Esame di Stato l'alunno considerando la sua situazione personale ed il suo percorso di crescita formativo ed educativo.

3.1 Giudizio di ammissione

- a. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. (d.m.741/2017 art.2 c.4; d.lgs 62/2017 art.6 c.5)
- b. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi. (d.m.741/2017 art.2 c.4)
- c. Valutato l'intero percorso della secondaria di primo grado, all'alunno ammesso si attribuisce il giudizio di ammissione, secondo i parametri sotto indicati:
 - valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione dell'anno Scolastico;
 - miglioramento rispetto ai livelli di partenza nel conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi;
 - evoluzione del processo di apprendimento e nel metodo di studio;
 - impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà;



- contributo significativo ad iniziative o progetti della scuola;
 - Partecipazione positiva a corsi o attività aggiuntive all'offerta formativa in ambito extra-scolastico;
 - eccellenze emerse in particolare ambiti;
 - progressi rispetto alla socializzazione e collaborazione;
 - evoluzione della maturità personale;
 - superamento delle difficoltà socio-culturali di partenza;
- d. Vengono discusse caso per caso le situazioni in cui l'alunno presenta ancora gravi lacune, dovute ad una negativa situazione di partenza, ma per cui ha dimostrato impegno e un parziale recupero della situazione.

4. I criteri di non ammissione agli Esami di Stato conclusivo del I ciclo

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati al p.to 3.a), b), c). Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione agli Esami di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (d.m.741 art.2 c.2-3, nota 1865/2017 pag.4, d.lgs 62/2017 art.2 bis)